

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**e col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1998

Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di  
assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei  
Paesi dell'Europa orientale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Gli obiettivi della cooperazione con i Paesi dell'Est europeo sulla sicurezza nucleare sono stati definiti e vengono perseguiti nelle sedi di lavoro delle istituzioni attivate a tale scopo dal G7 e dall'Unione europea. I Paesi del G7, affiancati da tutti gli altri Paesi occidentali industrialmente sviluppati, hanno assunto impegni finanziari che vanno oltre gli obblighi di partecipazione alle istituzioni comuni lanciando programmi bilaterali che rispondono più direttamente a esigenze e potenzialità di cooperazione tra i Paesi interessati.

Il contributo italiano al complesso di tali programmi coordinati dall'apposito meccanismo del G24 (*Nuclear safety coordination mechanism* - NUSAC) è a tutt'oggi irrilevante, mentre è contestabile come il crescente impegno degli altri Paesi del G7 in iniziative bilaterali apra vie di penetrazione industriale e assicuri alle industrie e alle Istituzioni europee una presenza qualificante per l'assegnazione di gare *PHARE-TACIS*. In queste l'industria italiana finisce con essere sfavorita, pur potendo contribuire efficacemente alla sicurezza nucleare dell'Est.

Per quanto precede appare opportuno costituire un apposito fondo per il finanziamento di progetti-programmi di cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza nucleare con i Paesi europei eligibili per progetti *PHARE* e *TACIS*.

La dotazione finanziaria richiesta per programmi bilaterali di assistenza di 6 miliardi di lire annue per tre anni risponderebbe ad esigenze minime di visibilità dell'impegno italiano a fronte di quello degli altri Paesi del G7 e dei *partner* europei.

Articolo 1. - (*Obiettivi*). - L'obiettivo del Fondo è il finanziamento di iniziative bilaterali italiane di assistenza per lo sviluppo della sicurezza nucleare nei Paesi dell'Est Europa, azione da svolgere in piena coerenza con gli impegni multilaterali assunti col medesimo fine dall'Italia nell'ambito del G7 e dell'Unione europea.

Le iniziative in particolare devono avere obiettivi coerenti e complementari con quelli perseguiti dai programmi *PHARE-TACIS* dell'Unione europea sulla sicurezza nucleare, dal *Nuclear safety account* (NSA) della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), nonché dalle Organizzazioni internazionali e dagli altri Paesi occidentali che aderiscono al coordinamento dell'assistenza in materia di sicurezza nucleare del G24.

Esse sono dirette specificamente a quei Paesi che esercitano impianti nucleari di vecchia concezione e che richiedono quindi assistenza ai fini del miglioramento del sistema autorizzativo e di controllo dell'uso pacifico dell'energia nucleare.

Articolo 2. - (*Soggetti beneficiari*). - Indica i possibili beneficiari dell'assistenza. Essi sono essenzialmente le società che hanno la responsabilità di esercitare gli impianti nucleari e le Autorità di controllo nazionali. L'efficace applicazione di misure atte a garantire la protezione della popolazione e dell'ambiente può richiedere, a seconda delle caratteristiche istituzionali di ciascun Paese, il coinvolgimento di organizzazioni sia pubbliche che private. È consentito il ricorso, per esemplificare, al progettista originario, alla società di ingegneria o di supporto tecnico alle Au-

torità di controllo, ed anche alla società di gestione di rifiuti radioattivi.

Articolo 3. - (*Tipologie di intervento*). - Si definisce la tipologia di intervento che la legge intende promuovere; mutuandola largamente da quella degli interventi nel campo della sicurezza nucleare attuati in forma multilaterale dai Paesi del G7 e dell'Unione europea.

Si delimita il campo di applicazione degli interventi di assistenza che possono estendersi oltre le più immediate esigenze di sicurezza e di protezione della popolazione, come del resto si verifica in molti progetti comunitari o bilaterali di altri Paesi. Sono quindi menzionate anche alcune tipologie di intervento di carattere industriale che la pratica internazionalmente seguita riconosce come rispondenti all'obiettivo indicato.

L'assistenza mira a contribuire al miglioramento, nel breve periodo, della sicurezza di esercizio degli impianti nucleari obsoleti e meno sicuri, nel rispetto del principio inderogabile che l'esercizio stesso non si prolunghi oltre l'acquisizione della disponibilità di impianti sostitutivi o comunque oltre i limiti previsti da accordi con il G7 e l'Unione europea.

Il comma 2 indica come possibili interventi anche quelli volti al rafforzamento delle Autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare, azione che deve poter essere svolta, se del caso, distintamente e indipendentemente dall'assistenza di carattere industriale.

Articolo 4. - (*Regime dell'assistenza*). - Si prescrive che per ogni iniziativa di assistenza vi sia il coinvolgimento dell'Autorità di controllo del Paese del beneficiario. Infatti l'obiettivo stesso degli interventi di assistenza implica che essi abbiano rilevanza per l'Autorità di controllo e che questa abbia necessariamente un ruolo da svolgere. Non solo, ma il potenziamento di tale ruolo è una finalità primaria della politica di intervento occidentale, tanto multilaterale che bilaterale.

Si prevede anche che la responsabilità della scelta e della esecuzione delle iniziati-

ve ricada sulle società e sulle organizzazioni esercenti gli impianti.

Si dispone, infine, che gli esercenti gli impianti sollevino il fornitore da qualsiasi responsabilità civile per danno nucleare ricollegabile all'uso della fornitura.

Articolo 5. - (*Indirizzo*). - Si fissa la competenza del Comitato di indirizzo, che è quella di approvare le iniziative che nel loro insieme costituiscono il piano di intervento generale. Del Comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 6. - (*Gestione*). - Si identifica nell'ENEA l'agenzia che individua le iniziative di assistenza da inserire nel piano di intervento di massima. L'ENEA predispone tale piano nell'ambito del quale saranno individuati e decisi i progetti specifici.

Si prevede anche che l'Ente prenda contatti con i potenziali beneficiari dei Paesi interessati all'assistenza e definisca con essi le tipologie di intervento, predisponendo una serie di progetti il cui insieme - appunto il piano di intervento di massima - sarà proposto per l'approvazione al Comitato di indirizzo previsto all'articolo 5.

Infine, compete all'ENEA controllare il concreto svolgimento dei progetti, una volta approvati dal Comitato d'indirizzo, e riferire al Comitato stesso sul loro stato di avanzamento, almeno una volta l'anno.

Articolo 7. - (*Controllo*). - Si definisce il ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) nell'attuazione del piano di assistenza, costantemente mirato al potenziamento della capacità operativa delle Autorità di controllo dei Paesi in cui hanno luogo le azioni di assistenza per il puntuale rispetto delle procedure autorizzative concernenti le iniziative di assistenza.

Del resto, anche nei programmi bilaterali di altri Paesi ed in quelli dell'Unione europea, l'assistenza alle Autorità di controllo è una voce progettuale costante.

Articolo 8. - (*Copertura finanziaria*). -  
Precisa la dotazione del piano di assistenza  
di durata triennale. Al comma 2 si tiene  
conto in particolare delle procedure e dei  
tempi tecnici necessari all'attuazione del

piano i quali, in analogia a quanto avviene  
per quello comunitario, possono comportare  
il differimento degli impegni di spesa e del-  
la erogazione di fondi da un esercizio fi-  
nanziario all'altro.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del presente provvedimento comporta una spesa a carico del bilancio dello Stato di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, quale limite massimo di spesa da utilizzare per programmi e progetti di cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza nucleare, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, ancora da individuarsi.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che una somma pari al 10 per cento delle risorse finanziarie disponibili sia destinata all'ANPA per lo svolgimento di taluni interventi del piano di assistenza relativi a forniture di servizi e beni alle Autorità di controllo dei Paesi dei beneficiari, in ordine ai quali il Ministero stipulerà apposite convenzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Obiettivi)*

1. Al fine di finanziare iniziative di assistenza tecnica bilaterale ai Paesi dell'Europa orientale in materia di sicurezza nucleare nell'ambito della politica perseguita dall'Italia in seno al G7 e all'Unione europea, è istituito un Fondo di assistenza per la sicurezza nucleare, di seguito denominato Fondo. Le iniziative finanziate dal Fondo si esplicano nello stesso ambito geografico cui il G7 e l'Unione europea indirizzano la propria analoga azione di assistenza.

## Art. 2.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Le iniziative di assistenza sono rivolte a beneficio delle società esercenti impianti nucleari, nonché delle organizzazioni pubbliche o private aventi un ruolo significativo nella protezione della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli usi pacifici dell'energia nucleare.

2. Le società private di cui al comma 1 devono essere operative almeno da due anni al momento in cui ricevono il finanziamento.

## Art. 3.

*(Tipologie d'intervento)*

1. Le iniziative di assistenza, nel rispetto degli Accordi internazionali in materia, comprendono servizi e forniture di parti di impianto e, in particolare, servizi di addestramento, studio, progettazione, trasferimento di metodi e tecnologie, qualificazio-

ne di componenti, sistemi di automazione di impianto, dispositivo e metodi per la radioprotezione degli operatori e per il controllo dell'impatto ambientale.

2. L'assistenza mira anche al rafforzamento delle Autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare, esistenti nei Paesi dei beneficiari.

#### Art. 4.

##### *(Regime dell'assistenza)*

1. L'assistenza si esplica nel rispetto del regime autorizzativo in vigore nei Paesi dei beneficiari ed è finalizzata al potenziamento delle Autorità di controllo e al miglioramento del regime autorizzativo medesimo.

2. La responsabilità della scelta e della esecuzione delle iniziative di intervento è delle società e delle organizzazioni esercenti i rispettivi impianti. Le società e le organizzazioni esercenti devono offrire tutte le necessarie garanzie in materia di responsabilità civile per danno nucleare.

#### Art. 5.

##### *(Indirizzo)*

1. L'approvazione delle iniziative di cui all'articolo 3 è decisa da un Comitato di indirizzo, costituito da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, che lo presiede, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 6.

##### *(Gestione)*

1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentiti i soggetti beneficiari, individua le iniziative di



assistenza da finanziare; predispone il piano di intervento di massima nell'ambito del quale saranno individuati gli specifici progetti; stipula, sulla base del progetto approvato, apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei Paesi destinatari dell'assistenza, definendo e concordando con i medesimi gli interventi da realizzare; controlla il corretto svolgimento dei relativi progetti e riferisce al Comitato con frequenza almeno annuale sullo stato di avanzamento.

Art. 7.

*(Controllo)*

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, mantiene i rapporti con le Autorità di controllo nazionali competenti, allo scopo di potenziarne la capacità operativa, e collabora con esse affinché gli interventi previsti dalle iniziative di cui all'articolo 3 rispettino le procedure autorizzative relative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'ANPA viene destinata una aliquota delle risorse finanziarie disponibili, non superiore al 10 per cento, per assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi alle Autorità di controllo dei Paesi dei beneficiari individuati dall'ANPA stessa.

3. L'ANPA è autorizzata, nell'ambito della propria dotazione di bilancio e dell'organico previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, a procedere all'assunzione di cinque unità di personale a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



